

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei
requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta
(ex D. L. 18 ottobre 2012 n.179, art. 34 commi 20 e 21)**

Allegato a) alla Deliberazione del Consiglio comunale n. del

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Affidamento in concessione dei servizi gestione, accertamento e riscossione (ordinaria, volontaria e coattiva) delle entrate tributarie ed extratributarie individuate, e attività connesse e complementari, del Comune di Calitri.
Ente affidante	Comune di Calitri
Tipo di affidamento	Concessione
Modalità di affidamento	Affidamento tramite gara ad evidenza pubblica
Durata del contratto	Fino al 31.12 del 5° anno di gestione salvo eventuale ripetizione del servizio per ulteriori anni 3
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	La relazione riguarda un nuovo affidamento (ex D.L.179/2012 art. 34 comma 20).
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Calitri

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Carmen Pastore – Segretario comunale
Ente di riferimento	Comune di Calitri
Area/servizio	Finanziaria/Tributi - Incarico per il presente adempimento conferito al Segretario comunale con decreto sindacale n. 4 del 25/03/2022
Telefono	0827 318711 - 2
Email	Pec: protocollo.calitri@pec.it
Data di redazione	12/08/2022

PREMESSA

Il presente documento è stato redatto sulla base dello schema tipo predisposto dal Ministero per lo Sviluppo Economico ai sensi del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21, per quegli Enti che intendono affidare all'esterno servizi pubblici locali di rilevanza economica ed è finalizzato a:

- giustificare le ragioni della scelta in merito alla modalità di affidamento;
- dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per quella specifica forma di affidamento;
- specificare gli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le corrispondenti compensazioni economiche, se previste.

In ottemperanza al decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, art. 13 comma 25-bis, coordinato con la legge 9 del 21 febbraio 2014, la relazione dovrà essere inviata all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, esclusivamente per posta elettronica certificata all'indirizzo: osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

Il Comune di Calitri, coerentemente con i principi normativi che indirizzano all'aggregazione dei soggetti gestori dei servizi pubblici locali a rilevanza economica (linea tendenziale tutt'ora pienamente vigente), intende attivare, a far data dal perfezionamento della procedura e della stipula degli atti necessari, i servizi sopra descritti a mezzo affidamento in concessione da esperirsi con il ricorso a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi stessi.

SEZIONE A - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 52 DEL D.LGS. 446/97

“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.

La potestà regolamentare generale, nell'attuale sistema normativo che regge le autonomie locali, si inquadra nell'art. 6 del D.Lgs. 267/00, recante il Testo Unico degli enti locali (TUEL) il quale, all'art. 149, comma 3 recepisce le disposizioni contenute nell'art. 52.

I LIMITI DI ESERCIZIO DELLA POTESTÀ

INTERNI. La definizione del soggetto passivo, della base imponibile e dell'aliquota che definisce la misura dell'aggravio, compreso il potere di differenziarla e di andare al di sotto del minimo fissato dalla legge rientra tra gli elementi sottoposti a riserva di legge e dunque che devono essere delineati da legge.

ESTERNI. Un secondo ordine di limiti va ricercato nell'insieme delle norme che costituiscono dei principi generali dell'ordinamento e che non possono pertanto essere derogati, in quanto posti a tutela di diritti e di interessi importanti (sistema sanzionatorio, contenzioso, diritti del contribuente, decadenza, ecc...).

IL COMMA 5 DELL'ART. 52 DEL D.LGS. 446/97

“I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

- a)** *l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli*

articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali,

- ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
- agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

- la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

- le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1 e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

L'ART. 52 DEL D.LGS. 446/97 E LA RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva per molti anni è stata di esclusiva competenza dell'esattore nazionale, relegata allo strumento del ruolo per la formazione della cartella di pagamento.

Solo grazie all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 si assiste al riconoscimento di una forma di autonomia più ampia a favore di comuni e province, che coinvolge soprattutto la fase della gestione delle entrate e riabilita, al comma 6 (oggi abrogato e soppiantato da altre disposizioni) lo strumento della ingiunzione fiscale, contenuto nel Regio decreto n. 639/1910.

Dopo l'abrogazione del comma 6 si assiste alla pubblicazione di una norma fondamentale sulla riscossione coattiva, l'articolo 36 comma 2 del dl 248/2007.

La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le entrate degli Enti locali continua ad essere effettuata con:

- a) la procedura dell'ingiunzione di cui al Regio decreto n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR n. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta proprio dall'Ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, co. 5 lett b), del D.Lgs. 446/1977;
- b) la procedura del ruolo di cui al DPR n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione.

LA LEGGE 160/2019:

- evolve il sistema verso la riscossione potenziata nell'accertamento esecutivo del comma 792 dell'art. 1;
- rende necessario definire nei regolamenti comunali alcune misure come gli interessi di mora, gli importi minimi sulla riscossione coattiva, la rateizzazione.

L'ART. 53 DEL D.LGS. 446/97 E LA RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 53 Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b),

numeri 1), 2) e 4).

2. *L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.*

3. *Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione.*

IL REGOLAMENTO ADOTTATO CON D.M. DEL 13/04/2022

In attuazione del citato art. 53 del d.lgs n. 446/97, in data 27/07/2022 è stato infine pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174, il Regolamento approvato con Decreto del 13 aprile 2022 n. 101 del Ministero dell'economia e delle finanze, che disciplina i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali.

Tale regolamento abroga la precedente disciplina contenuta nei decreti del Ministro delle Finanze dell'11 settembre 2000 n. 289 e del 9 marzo 2000 n. 89.

La disciplina regolamentare vigente prevede all'art. 1 comma 1 che *“Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, è istituito l'albo dei soggetti che effettuano le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi tra gli enti locali, di seguito denominati «enti locali»”-*

All'art. 3 del medesimo regolamento si chiarisce, inoltre, che *“Le società richiedenti l'iscrizione nell'albo, riconosciute idonee con provvedimento della Commissione, sono iscritte in ordine cronologico in due distinte sezioni, la prima che ricomprende i soggetti che effettuano la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali e la seconda che ricomprende i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate”.*

SEZIONE B - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

I servizi richiesti con l'affidamento in questione consisteranno nella gestione, accertamento e riscossione (ordinaria, volontaria e coattiva) delle entrate tributarie, del canone riferito al servizio idrico (acquedotto, fognatura, depurazione) relativo all'acquedotto comunale rurale, del canone ricognitorio, nonché riscossione coattiva delle entrate extratributarie individuate, e attività connesse e complementari, del Comune di Calitri.

In sintesi si dovrà:

- assicurare tutte le attività funzionali alle rilevazioni/letture intese ad accertare i consumi di acqua per le utenze collegate all'acquedotto comunale rurale;
- gestire il rapporto con l'utenza per i tributi comunali (IMU, TARI, TRIBUTI MINORI) nonché per il canone riferito al servizio idrico e canone ricognitorio, costituire e bonificare costantemente le rispettive banche dati, postalizzare gli avvisi di pagamento, predisporre i provvedimenti di annullamento, riduzione, sospensione o di rimborso e trasmissione agli aventi diritto delle relative comunicazioni di esito, rendicontare all'Ente le attività svolte e i versamenti effettuati dai contribuenti;

- gestire la materiale affissione dei manifesti, censire gli impianti delle pubbliche affissioni esistenti, verificarne lo stato di manutenzione e provvedere, se del caso, alla sostituzione, in linea con quanto disposto dall'Amministrazione, o al ripristino del buono stato di conservazione;
- gestire il ravvedimento operoso, gli interpellati, i censimenti dei tributi comunali;
- gestire le attività di accertamento di tutte le entrate tributarie e di quelle extratributarie dell'Ente che saranno individuate negli atti di gara;
- gestire la riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e di quelle extratributarie dell'Ente che saranno individuate negli atti di gara.

Si tratta di attività che prevedono la presenza sul territorio soprattutto per l'attività di controllo, oltre che la gestione di un ufficio aperto al pubblico.

Il servizio può definirsi senz'altro pubblico, poiché il corretto svolgimento dello stesso garantisce e tutela sia l'interesse generale che quello specifico dell'Ente. Le attività contemplate (gestione Imu, Tari, Pubblicità, Affissioni, Occupazione di suolo pubblico, attività funzionali alla rilevazioni e dei consumi dell'acquedotto comunale), infatti, oltre che uno strumento commerciale, sono anche una modalità di comunicazione importante per l'utenza, attività che devono essere garantite sia in termini di puntualità che serietà di svolgimento, con la garanzia dell'imparzialità e la trasparenza tipiche dell'effettuazione di un servizio di rilevanza economica. Se sul fronte delle entrate, infatti, si fa riferimento a tributi ovvero ad entrate extratributarie disciplinate da specifiche disposizioni di legge, anche per quanto riguarda la definizione delle casistiche di agevolazione ed esenzione, la remunerazione degli stessi è prevista in funzione dei costi standard da sostenere formulati a seguito dell'analisi dell'attività da svolgere e delle modalità operative che la struttura del potenziale affidatario deve poter offrire. Analoghe valutazioni possono riferirsi a tutte le attività preliminari, concomitanti e successive riferite alle rilevazioni/letture intese ad accertare i consumi di acqua per le utenze collegate all'acquedotto comunale rurale. Con l'affidamento in oggetto, quindi, non si configura un abbattimento di tariffe e/o aliquote, ma il corrispettivo di un vero e proprio servizio che va valutato in termini di congruità sulla base del contenuto delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Al fine di garantire il rispetto della normativa vigente si richiamano di seguito le principali disposizioni in materia di servizio pubblico ed universale per dimostrare il rispetto di quanto previsto in ordine al presente affidamento.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

L'art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, fa riferimento agli "obblighi di servizio pubblico e universale".

Si rende, quindi, necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi. Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

Le due definizioni rappresentano, in definitiva, i due lati di una stessa medaglia, in quanto il servizio pubblico deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre, laddove si parla di "servizio universale", l'attenzione si focalizza sugli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi vada ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore

di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

In tal senso sono giustificati gli interventi di regolamentazione da parte dell'Ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

I servizi oggetto di affidamento, possiedono le caratteristiche di servizi pubblici a rilevanza economica.

Tali servizi sono oggi gestiti in economia dal comune a mezzo del proprio personale. In particolare, nell'Ufficio tributi comunale operano due unità, di cui una di categoria "B" e l'altra di categoria "D". Le stesse sono state affiancate, negli ultimi anni, da una società esterna incaricata del supporto negli accertamenti tributari per IMU, TARI, TASI - annualità 2014 - 2018, compensata con percentuale sugli incassi concretamente realizzati. La gestione diretta dei servizi in argomento, comporta, peraltro, spese accessorie, quali a titolo indicativo, la postalizzazione a carico dell'Ente, la gestione software dedicato, le rilevazioni/letture dei consumi di acqua, le spese legali relative a vertenze di competenza ed ulteriori.

SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Il servizio sarà affidato ai sensi dell'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/1997 lett. b) a mezzo del contratto di Concessione. Stante i presumibili tempi della procedura di gara, può indicativamente fissarsi la decorrenza della stessa al 1 marzo 2023.

Il ricorso alla Concessione, quale modalità di espletamento del servizio, trova le sue ulteriori motivazioni nell'obiettivo perseguito di ottenere maggiore funzionalità, regolarità ed efficienza nella gestione e contestualmente offrire una migliore fruizione ai cittadini. I detti obiettivi possono così sintetizzarsi:

- previsione di riduzione dei costi complessivi con contestuale vantaggio competitivo grazie alla maggiore specializzazione del concessionario e alla sua possibilità di realizzare economie di scala e di scopo;
- incremento della qualità dei servizi offerti in considerazione della necessità di garantire livelli elevati di performance;
 - una maggiore flessibilità gestionale;
 - una maggiore possibilità di rispondere in tempi più rapidi all'innovazione tecnologica;
 - una maggiore capacità di investimento in particolare in strumenti informatici;
 - una maggiore propensione alla ricerca del sommerso;
 - la definizione di un corrispettivo contrattuale vincolato al risultato o alla performance;

il tutto con trasferimento in capo all'affidatario di maggiori responsabilità (cosiddetto rischio operativo della Concessione) e, dunque, con maggiore stimolo alla ricerca della efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

Per garantire la piena tutela della concorrenza nonché la massima partecipazione possibile, i servizi in oggetto saranno affidati mediante espletamento di una **procedura aperta** ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

L'offerta economica sarà valutata in termini di aggio offerto dal concorrente relativamente alle riscossioni delle singole entrate interessate.

L'offerta tecnica sarà valutata, in via prevalente, in termini di organizzazione degli Uffici e del personale addetto, di gestione dei servizi rispetto ai rapporti con l'Ente, ai rapporti con l'utenza, alle iniziative per il recupero dell'evasione, alle procedure di gestione del contenzioso.

Compensazioni economiche

In generale, le compensazioni possono rappresentare eventuali apporti finanziari addizionali che gli enti locali corrispondono al soggetto affidatario del servizio pubblico locale.

A livello comunitario, consistono negli emolumenti economici che un ente pubblico può riconoscere a un soggetto affidatario di un servizio economico di interesse generale. Non sempre le compensazioni sono riconosciute compatibili con il diritto comunitario potendo essere, ad esempio, qualificate come aiuti di stato.

Come già specificato, il presente servizio è compensato unicamente dall'aggio.

SEZIONE D - MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

Considerazioni finali:

La scelta organizzativa di supportare l'ufficio tributi nelle attività di accertamento è conseguita alla convinzione che andassero potenziate le attività di controllo e accertamento nel rispetto del principio di equità fiscale ed allo scopo di scovare le possibili forme di evasione, parziale e/o totale. Conseguire il detto obiettivo significa, infatti, pervenire ad un incremento dell'entrate, risultato che non solo determina l'effetto che i costi dei servizi vengono spalmati su tutti i cittadini, ma, al contempo, rende non necessari incrementi tributari e tariffari. Volendo semplificare, si è operato ispirati dal noto principio "pagare tutti per pagare meno".

L'esperienza maturata e l'organizzazione in essere dell'Ufficio tributi, ha convinto che il conseguimento dei detti obiettivi implicasse un'attività di supporto. Tanto ha condotto alla scelta organizzativa di affiancare l'ufficio tributi con una società eterna chiamata a supportare lo stesso nel compito di accertamento per IMU, TASI, TARI annualità 2014/2018.

Il prossimo pensionamento di dipendente operante nel detto ufficio, i vincoli di finanza pubblica correlati alle assunzioni, le maggiori difficoltà finanziarie cui il comune deve far fronte, le criticità emerse nell'attività di accertamento hanno indotto ad una scelta di "esternalizzazione totale" delle funzioni.

In particolare va segnalato come non sarebbe possibile una continuazione della gestione in economia per carenza di personale se si considera che nell'Area Finanziaria/Tributi - Settore Tributi, rimarrebbe una sola unità del tutto insufficiente alle attività di accertamento e recupero dell'evasione, oltre che di gestione del contenzioso tributario. Se, infatti, gli investimenti in hardware sono di fatto possibili, la normativa vigente in materia di assunzioni continua ad essere limitante rispetto al numero delle assunzioni possibili, cosa che non consente di strutturare l'Ufficio come sarebbe necessario per una gestione interna del servizio. Allo stesso modo non appare perseguibile la soluzione di assegnare tali compiti al personale in servizio presso l'Area Finanziaria già insufficiente ed operato di lavoro (n. 2 istruttori contabili cessati dal servizio dal 1/08/2022 da sostituire per effetto di misure organizzative avviate).

L'effetto della detta esternalizzazione, al contrario, determinerebbe il trasferimento di una unità lavorativa alle altre mansioni dell'Area Finanziaria/tributi, circostanza che permetterebbe, nell'immediato, di evitare la nuova assunzione programmata quale conseguenza delle citate cessazioni delle unità lavorative dell'Area medesima.

A tanto deve aggiungersi che l'estensione al concessionario anche delle attività funzionali alle rilevazioni/letture intese ad accertare i consumi di acqua per le utenze collegate all'acquedotto comunale rurale, libera risorse umane, attualmente deputate alle dette funzioni, che potranno essere, pertanto, dirottate su compiti ulteriori dell'Area tecnica. Ulteriore minore spesa a carico dell'Ente verrà a prodursi anche in ragione del venir meno sia dell'esigenza del supporto, di cui oggi si fruisce, di una società deputata alle attività di accertamento tributario, sia delle generali spese di funzionamento dell'Ufficio tributi (es. postalizzazione, software dedicati, spese legali relative a vertenze di competenza ed ulteriori ...).

Fatte queste premesse, la scelta della forma gestionale delle entrate comunali non può che ricadere sulla esternalizzazione e, nello specifico, nella Concessione, modalità di affidamento che, trasferendo in capo al Concessionario i compiti connessi alla erogazione di un servizio pubblico di sua esclusività con contestuale trasferimento delle relative responsabilità e rischi economici della gestione del servizio, garantisce una maggiore

motivazione nell'espletamento di servizi, finalizzati soprattutto al recupero e mantenimento di una giusta equità fiscale tra i contribuenti, dunque con emersione del sommerso e recupero dell'evasione e dell'elusione.

Il valore della concessione non può che avere come riferimento i dati scaturenti dall'analisi dei costi e delle modalità di espletamento del servizio come forniti dall'Area Finanziaria/Tributi.

Trattandosi di un servizio ad elevata intensità di lavoro, la determinazione del suo valore deve partire dal costo del personale, costo da incrementarsi delle spese ulteriori per le attività collaterali e pertinenti.

Si ritiene, dunque, che la compagine lavorativa e i costi necessari per l'espletamento del servizio possano così sintetizzarsi in termini di stima dei costi:

COSTO DEL PERSONALE

1 Unità full time	(6° livello servizi)	€ 30.000,00
1 Unità part time	(6° livello servizi)	€ 15.000,00

TOTALE COSTO DEL PERSONALE € **45.000,00**

ALTRE COLLABORAZIONI € **7.900,00**

ALTRI COSTI (cancelleria, postali, spese generali...) € **5.500,00**

UTILE DI IMPRESA € **5.600,00**

TOTALE NETTO IVA € **64.000,00**

Resta inteso che fondamentale continuerà a rimanere il ruolo dell'Ente nell'attività di controllo sull'operato del Concessionario.